

COMUNE DI IMÈR
PROVINCIA DI TRENTO
REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.

ATTO DI CONCESSIONE IN USO DEL COMPLESSO PASTORALE DELLE
MALGHE COMUNALI AGNEROLA E MOROSNA
ANNUALITA' 2026-2031

L'anno _____ il giorno ____ (nove) del mese di _____, presso la sede Municipale sita in Piazzale dei Piazza n. 1 – Imèr (TN) avanti a me _____, Segretario comunale, autorizzato a rogare i contratti in virtù dell'art. 137 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, sono comparsi i signori:

- _____ nato a _____ il _____, Sindaco pro tempore del Comune di Imèr, domiciliato per carica presso la sede municipale in Piazzale dei Piazza, n. 1, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta P. Iva 00276510229, assistito da _____ nella persona di _____
- _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in _____, n. _____, C.F. _____ il quale interviene nell'atto nella sua qualità di titolare dell' _____ con sede a _____, in Via _____, n. _____, P. Iva _____ iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, il quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto della ditta che rappresenta, assistito da _____, individuata nella persona di _____;

PREMESSO

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 di data 23.12.2025 è stata stabilita la

sospensione del diritto di uso civico gravante sulle strutture comunali delle malghe Agnerola e Morosna, e sul relativo pascolo per tutta l'intera durata della nuova concessione in uso stabilita in sei stagioni d'alpeggio (2026-2031), ai sensi dell'art. 15 della L.P. 15.06.2005, n. 6 e ss.mm. e comunque decorrenti dalla data di sottoscrizione della nuova concessione in uso;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 28 di data 05.03.2026 è stato stabilito di avviare la procedura per la concessione in uso delle malghe Agnerola e Morosna, e relativi pascoli prevedendo di anteporre all'indizione di procedura aperta la pubblicazione di apposito avviso, deputato alla raccolta delle possibili manifestazioni di interesse all'assegnazione, secondo quanto stabilito dall'art. 22 della legge n. 11/1971 e dalle linee guida per l'affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga allegate alla richiamata deliberazione della G.P. 731/2015, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dell'operato dell'amministrazione;
- in data 09.03.2026 prot. n. 1041 è stato pubblicato sul sito istituzionale comunale, all'albo telematico e in ogni altro modo ritenuto utile a conferire la massima diffusione per 15 giorni un Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la concessione in uso delle malghe Agnerola e Morosna, e relativi pascoli;
- entro il termine previsto dal suddetto avviso, ore 12:00 del giorno 24 marzo 20256 non sono pervenute manifestazioni d'interesse;
- con deliberazione di Giunta comunale n. ____ di data ____ è stato autorizzato l'avvio della procedura per l'affidamento in gestione, mediante asta pubblica e approvato il bando di gara e relativi allegati finalizzato alla concessione in uso degli immobili che identificano le malghe/pascoli Agnerola e Morosna e relative pertinenze;
- con medesima deliberazione è stato precisato che:
 - in applicazione delle disposizioni contenute all'art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs. 228/2001 qualora tra i concorrenti sia presente un soggetto che abbia dichiarato il

possesso del requisito di essere un giovane imprenditore agricolo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs 228/2001 e s.m.i., la concessione del complesso pastorale in oggetto avverrà a questi al canone base di euro 8.000,00. In caso di pluralità di soggetti che abbiano dichiarato il suddetto requisito, fermo restando il canone base, si procederà mediante sorteggio tra gli stessi;

- in secondo luogo, qualora nessun concorrente abbia dichiarato il possesso del requisito di essere un giovane imprenditore agricolo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs 228/2001 e s.m.i., l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio sulla base dei parametri definiti in dettaglio nel bando di gara;
- con avviso pubblico prot.n. _____ di data _____, pubblicato nelle modalità previste dalla suddetta deliberazione, dal _____ al _____, è stata indetta un'asta pubblica per la concessione in uso delle malghe Agnerola e Morosna e dei pascoli annessi per le stagioni di alpeggio 2026 – 2031;
- a seguito dell'asta pubblica di data _____, giusto verbale di aggiudicazione prot.n. _____ di data _____, è stata disposta l'aggiudicazione della concessione in uso del complesso pastorale delle malghe Agnerola e Morosna in c.c. Imèr per le annualità 2026- 2031 a favore del/la signor/a _____, titolare della ditta _____ iscritta nel Registro della CCIAA _____;
- con deliberazione di Giunta comunale n. ____ di data _____ è stato preso dei verbali della Commissione di gara e la concessione in uso delle malghe Agnerola e Morosna e relativi pascoli è stata affidata per le stagioni d'alpeggio 2026-2031 e in particolare fino al 15.10.2031 a _____ - con sede a _____;
- l'Amministrazione comunale intende stipulare un contratto di concessione in uso in deroga alla disciplina di cui alla Legge n. 203 del 3 maggio 1982, sia per quanto riguarda la durata, l'entità del canone, la prelazione e a disciplina dei miglioramenti;

- le parti, intervenute alla stipula del presente contratto, dichiarano di essere a conoscenza della disciplina attualmente vigente in materia di contratti agrari ed in particolare circa le norme della Legge n. 203/1982, che regolano la durata, la misura del canone, la prelazione e la disciplina dei miglioramenti;
- le parti intendono ora procedere alla definizione del loro rapporto di affittanza agraria mediante il presente contratto in deroga alla richiamata normativa di cui alla Legge n. 203/1982, per quanto riguarda la durata, l'entità del canone, la prelazione e la disciplina dei miglioramenti, precisando che la validità delle intese è riconosciuta dagli articoli 23 e 29 della Legge n. 11 di data 4 febbraio 1971, nonché degli articoli 45 e 58 della Legge n. 203/1982.

Riconosciute le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1. Oggetto

Il Comune di Imèr, come sopra rappresentato, di seguito denominato Comune, concede in uso oneroso a titolo oneroso a _____, di seguito denominato concessionario, che accetta, le malghe Agnerola e Morosna e relativi pascoli dalle:

costituiti da:

EDIFICI

- fabbricato p.ed. 424 (Agnerola) in C.C. Imèr – casera: edificio per l'alloggio del concessionario e suoi collaboratori/dipendenti con cucina, soggiorno, stanze da letto e servizi igienici e locale per la trasformazione casearia, dotata di impianto scaldacqua a legna ed impianto fotovoltaico.
- fabbricato p.ed. 783 (Agnerola) in C.C. Imèr – stallone: struttura per il ricovero del bestiame monticato estremamente capiente ed ampia non attrezzata per la mungitura (a disposizione del concessionario viene messo un gruppo elettrogeno

da 16 kw);

- sedime p.ed. 420/7 – 420/8 (Morosna) in C.C. Imèr: strutture non più esistenti

PASCOLI

pp.ff. 2948 – 2949 – 2951/1 – 2952/1 – 2953 – 2954/1 – 2954/2 – 2972/2 – 2972/4 -
2972/8 - 2974/1 in C.C. Imèr I.

E' espressamente vietato il subaffitto/subconcessione senza l'autorizzazione del Comune proprietario, e ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto. È autorizzata tuttavia la conduzione, previa comunicazione al Comune, a soci della stessa società assegnataria con forme contrattuali che comunque non impegnino la proprietà per periodi superiori a quelli previsti dalla concessione.

Sono oggetto della presente concessione anche le apparecchiature fisse o beni mobili nonché il mobilio presente negli immobili in concessione.

ART. 2. Durata

La concessione in uso ha la durata di 6 (sei) stagioni d'alpeggio, dal 2026 al 2031, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al 15 ottobre 2031, data per la quale il concessionario si impegna a restituire i fondi liberi da persone e cose, nella piena disponibilità della parte concedente, senza alcuna pretesa, indennizzi, richiesta, buona uscita, titoli o altro.

È esplicitamente esclusa la possibilità che il presente contratto possa essere tacitamente rinnovato.

Il concessionario è a conoscenza e a tal fine accetta che non è ammessa la proroga o il rinnovo tacito della concessione.

La concessione cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito senza necessità di preavviso o disdetta.

E' ammessa la disdetta anticipata da darsi da una delle parti entro il 15 ottobre di ciascun anno.

Il presente atto di concessione viene stipulato in deroga alle disposizioni di cui alla Legge n. 203/1982 sia per quanto riguarda la durata, che per quanto attiene l'esercizio del diritto di prelazione e viene sottoscritto con l'assistenza del _____ per l'Amministrazione comunale e del _____ per l'Impresa _____ in qualità di rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali.

L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento il presente atto a suo insindacabile giudizio prima della scadenza, in caso di esigenze di pubblica utilità, senza che il conduttore possa opporsi, vantare titoli o chiedere compensi e risarcimenti di danni.

ART. 3. Canone e oneri del contratto

Il canone che il concessionario dovrà versare al Comune di Imèr per ogni stagione d'alpeggio è pari ad Euro _____ (_____/____), da versarsi in due rate, la prima entro il 30 giugno con il versamento del 50% del canone complessivo e la seconda rata a saldo entro il 30 ottobre di ciascun anno, per complessive 6 (sei) stagioni d'alpeggio alle condizioni di cui al bando di gara prot. n. ____ di data _____ e al disciplinare di gara.

Limitatamente all'annualità 2026, il canone annuo di concessione sarà ridotto nella misura del 50% rispetto all'importo di aggiudicazione, e quindi pari ad euro _____, in considerazione dei lavori programmati sulle strutture di servizio (stallone e "casera"), che ne comporteranno la temporanea indisponibilità e la parziale limitazione della funzionalità nel corso della stagione di monticazione 2026. La suddetta riduzione ha carattere eccezionale e temporaneo, limitata esclusivamente all'annualità 2026.

A partire dalla seconda annualità il canone sarà dovuto nell'importo di aggiudicazione e soggetto ad adeguamento automatico, senza che occorra esplicita domanda del concedente mediante applicazione del 100% della variazione dell'indice ISTAT costo vita per famiglia di operai ed impiegati verificatesi nel mese di marzo rispetto allo

stesso mese dell'anno precedente

Il ritardato pagamento del canone comporterà, per il concessionario, il pagamento di un interesse che viene concordato in misura pari all'interesse legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello pattuito per il pagamento senza che occorra costituzione in mora. Il ritardo superiore a trenta giorni nel pagamento del canone, comporta la risoluzione del contratto.

Il concessionario rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 45 della Legge n. 203/1982, sia ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone, sia ad ogni ipotesi di indennizzo per eventuali lavori, spese sostenute e miglioramenti apportati al fondo rustico, ed in generale ad ogni diritto che potesse spettargli in relazione alla predetta Legge n. 203/1982 e/o altra legge in materia di patti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente contratto.

ART. 4. Manutenzione ordinaria.

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, compresa la tinteggiatura annuale dei locali della malga, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi, compresa la gestione dell'acquedotto a partire dalle opere di presa e lo svuotamento delle fosse Imhoff secondo le necessità e completo alla fine di ogni stagione di monticazione e la pulizia delle canalette per l'allontanamento delle acque meteoriche dei tratti di strada forestale all'interno del pascolo specificando che la stessa dovrà eseguirsi in compartecipazione con il Comune qualora altri utilizzi della strada lo rendano necessario. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto

In ogni caso nessuna spesa potrà far capo al Comune in ordine della gestione dell'immobile e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico dell'affittuario. Il concessionario dovrà, pertanto, svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine in modo di assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave da parte del concessionario sono a carico dello stesso.

A tal fine, all'inizio della stagione di monticazione, l'Amministrazione concedente, in contraddittorio con il concessionario, provvederà a redigere il verbale di carico della malga.

Il concessionario dovrà inoltre verificare e rinnovare con soluzioni adeguate chiudende o recinzioni relative al territorio assegnato.

Gli interventi dovranno essere eseguiti ogni anno per l'intera durata della stagione monticatoria.

Qualora il Concessionario non provveda agli interventi di cui sopra entro venti giorni dalla comunicazione del Comune, l'Ente farà eseguire i lavori necessari, rivalendosi sul Concessionario per l'intero delle spese sostenute.

Spetta al Concessionario la cura e la normale disinfezione periodica delle stalle e l'igiene dei locali della casera.

ART. 5. Manutenzione straordinaria.

Sono a carico dell'Ente proprietario gli interventi di manutenzione straordinaria e quelli strutturali sui fabbricati.

L'Ente proprietario si impegna, all'inizio dell'alpeggio, a garantire al concessionario della malga la piena funzionalità della stessa, delle condotte dell'acqua con i relativi

allacciamenti alle sorgenti del Monte Pavione, nonché la perfetta tenuta delle vasche serbatoio.

L'Ente proprietario non risponde per la mancanza d'acqua, sia essa potabile che per l'abbeveraggio del bestiame, che dovesse manifestarsi per cause dipendenti dall'andamento meteorologico. La manutenzione ordinaria delle tubature e la pulizia delle prese dovrà essere a totale carico del concessionario, come pure la pulizia dei canali di raccolta e convogliamento dell'acqua per le pozze esistenti nel campivolo.

L'Ente proprietario si impegna alla normale manutenzione della strada di accesso alla malga fino a che neve o gelo non rendano la stessa intransitabile, e comunque non oltre il 15 ottobre e non prima del 10 maggio di ogni anno

ART. 6. Utilizzo della malga e sua restituzione

La concessione in uso di cui al presente atto è soggetta ai patti e condizioni stabilite dal disciplinare tecnico economico di gestione del pascolo, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, e che costituisce parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegato.

Ad inizio e fine di ogni annualità il concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione il carico e lo scarico del bestiame.

Durante la stagione d'alpeggio 2026 è prevista la realizzazione di interventi di ammodernamento e miglioramento delle strutture e dei servizi presso la malga Agnerola, comprendenti interventi sull'impianto idrico, opere di manutenzione e sistemazione delle aree pertinenziali, nonché lavori di adeguamento dello stallone e della "casera".

L'esecuzione dei suddetti interventi comporterà, per l'annualità 2026, l'impossibilità di utilizzo dello stallone e una parziale limitazione dell'utilizzo della "casera".

Si precisa che l'approvvigionamento idrico di malga Agnerola avviene mediante concessione ad uso zootecnico, destinata esclusivamente alle attività connesse alla

gestione degli animali. La concessione non è ad uso potabile.

Il concessionario dovrà organizzare le proprie attività tenendo conto di tali prescrizioni. Nel caso in cui in futuro la tipologia della concessione idrica venga modificata, verrà fornita comunicazione circa i nuovi usi consentiti, con eventuali aggiornamenti alle modalità operative e alle attività ammissibili

Con la sottoscrizione del presente contratto il concessionario prende in consegna il fondo descritto nello stato di fatto e di diritto come visibile così come sta e giace.

Il concessionario si impegna a custodire i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia, si obbliga all'utilizzo esclusivo previsto e dovrà costantemente avere cura di non arrecare danno o pregiudizio all'area e agli immobili concessi in utilizzo.

Eventuali opere di miglioria, non ricomprese nelle previsioni dell'articolo 5 del presente contratto, dovranno essere preventivamente autorizzate in forma scritta dall'Amministrazione ed eseguite con spese a totale carico del concessionario senza che questi possa conseguire alcun diritto di indennizzo per le opere eseguite, anche qualora abbiano comportato un incremento di valore di mercato dei fondi agricoli.

Per ogni e qualsiasi intervento di modifica dei beni concessi in uso, il concessionario dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.

Non è richiesta l'autorizzazione solamente per gli interventi connessi con l'uso concesso, purché non comportanti modifiche permanenti del bene in concessione assimilabili a manutenzione ordinaria.

Il concessionario o il soggetto preposto alla gestione della malga dovrà essere provvisto di tutti i permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal disciplinare tecnico economico.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, effettuando la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchinari ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, va segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di concessione, il Concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il Concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

La presente concessione è assentita esclusivamente per gli usi concessi. Ogni altro utilizzo dei beni concessi in uso dovrà essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione concedente.

Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà riconsegnare gli immobili oggetto del presente contratto, compresi i beni mobili, nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

Al termine di ogni stagione d'alpeggio ed a cura del concessionario dovrà essere disponibile presso il fabbricato di malga Agnerola un quantitativo di legna tagliata e ordinata pari a 6 metri steri.

Il concessionario si impegna, a proprie spese, alla rimozione di tutti gli oggetti o impianti non di proprietà del Comune, nonché alla demolizione e smaltimento dei

manufatti realizzati nell'ambito della presente concessione.

Il Comune, in alternativa, potrà valutare l'opportunità di accettare la riconsegna dei medesimi beni con le eventuali opere realizzate dal concessionario nell'ambito della presente concessione, purché esse siano regolari e conformi alle normative vigenti; in tal caso al concessionario non spetta alcun indennizzo o risarcimento o corrispettivo di sorta.

Qualora l'Amministrazione concedente dovesse realizzare, a proprio carico, interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al mantenimento dei beni oggetto di concessione di cui all'art. 1 (uno), il concessionario non avrà la facoltà di avanzare opposizioni o pretese di danneggiamento per le eventuali limitazioni inevitabili che dovesse subire nell'esercizio degli usi concessi, cercando il Comune di rispettare, per quanto possibile, il periodo dell'alpeggio.

La superficie delle/a particelle/a oggetto del presente contratto di concessione in uso, può essere oggetto di temporaneo ridimensionamento, causa lavori di pubblica utilità sia programmati che con carattere di urgenza.

ART. 7. Responsabilità

Il concessionario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative ai fondi presi in concessione.

Il concessionario manleva l'Amministrazione comunale contro i danni che a questa possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri o di terzi in genere e la solleva da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose o animali ed enti, derivanti dalla conduzione propria e/o di terzi dei fondi in oggetto, impegnandosi a tenere indenne l'Amministrazione comunale da ogni pretesa, anche giudiziaria, avanzata da terzi che fossero o si ritenessero danneggiati.

Il concessionario, per la copertura della responsabilità civile verso terzi per i rischi derivanti dalla conduzione dei beni oggetto della presente concessione, ha stipulato per

tutta la durata di cui all'art. 2 (due), una polizza assicurativa con massimale di minimo Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); in particolare tale polizza prevede l'espressa rinuncia della compagnia assicuratrice al proprio diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Imèr, qualora la causa del sinistro abbia origine dall'utilizzo dei fondi e relativo obbligo di custodia da parte del concessionario medesimo o di terzi.

Il concessionario solleva sin d'ora l'Ente concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a cose e/o persone durante il periodo della concessione in uso di che trattasi.

Solleva, altresì, il concedente da ogni responsabilità che dovesse derivare dall'inadempimento od inosservanza della vigente normativa in materia di sicurezza, incendi, igiene e sanità.

ART. 8. Cauzione

A titolo di cauzione il concessionario ha costituito la garanzia di Euro ____ (_____/00) mediante _____, valida fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione comunale, a garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi contemplati dal presente contratto, del rimborso delle eventuali spese che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere per fatto del concessionario.

Qualora il Comune di Imèr si avvalga in tutto o in parte della cauzione nel corso del rapporto negoziale, la medesima dovrà essere tempestivamente reintegrata, e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione comunale, nell'importo iniziale da parte del concessionario.

La cauzione verrà restituita, interamente o in parte, a fine periodo contrattuale a seguito di svincolo formale da parte dell'Amministrazione comunale alla riconsegna della malga, ad avvenuta definizione di ogni rapporto contrattuale, previa verifica dell'assenza di danni e dell'esatta ottemperanza a tutti gli obblighi contrattuali, con

particolare riferimento al verificarsi di eventuali danni agli immobili a causa dell'utilizzo, nonché dello stato di conservazione degli stessi.

Resta salvo per l'Amministrazione, l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Alla scadenza del presente contratto, o alla sua eventuale risoluzione in caso di revoca o recesso dal presente contratto, i fondi dovranno essere restituiti nello stato di conservazione riconoscibile e noto alle parti al momento della loro consegna.

ART. 9. Modifiche contrattuali

Ogni modifica al presente contratto potrà avere luogo solo con atto scritto e con l'assistenza delle Organizzazioni professionali agricole. Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata, a mezzo lettera raccomandata, oppure a mezzo PEC.

ART. 10. Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare, risolvere o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 2, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il Concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il Concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata o PEC il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a

seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi del personale di custodia forestale, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario può recedere dal presente contratto con preavviso scritto che deve essere trasmesso al Comune mediante raccomandata o PEC, almeno 120 giorni prima della data di esecutività del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

ART. 11. Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 10, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del Concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) per il mancato pagamento del canone previsto con un ritardo superiore a trenta giorni;
- b) per gravi inadempienze in relazione alla normale utilizzazione, conservazione e manutenzione dei fondi;
- c) per malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato dall'art.

5 del disciplinare tecnico economico di gestione del pascolo, che costituisce parte

integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegato.

- d) per instaurazione di rapporti di subaffitto o subconcessione non autorizzati dal Comune proprietario;
- e) se il concessionario non possenga o perda i titoli soggettivi dichiarati in sede di domanda e per il quale ha avuto assegnati i terreni;
- f) mancato reintegro degli importi eventualmente detratti dal deposito cauzionale entro il termine massimo di 30 giorni.

In tutti i casi previsti dalle lettere a) ad f), l'Amministrazione comunale è tenuta a contestare al concessionario l'inadempimento mediante lettera raccomandata o PEC assegnando un termine per l'adempimento non superiore a trenta giorni, decorsi i quali senza che il concessionario abbia adempiuto, è pronunciata la risoluzione del contratto a termini degli articoli 1455 e 1456 del codice civile.

ART. 12. Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte, tasse comprese le spese di registrazione, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono a carico del concessionario.

Agli effetti fiscali e della registrazione, si precisa che il valore del presente contratto è di euro _____.- (_____) richiedendone la registrazione con tutti i benefici di legge.

ART. 13. Controversie e Foro competente

Le parti stabiliscono che in caso di controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto si dovrà tentare dapprima una bonaria composizione delle stesse.

In caso di esito negativo le parti si danno reciprocamente atto che il Foro competente in via esclusiva è quello di Trento.

Qualora le controversie non fossero risolte nei termini di cui al primo periodo, la cognizione di atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo secondo quanto

previsto dall'art.133, comma 1, lettera b), del cod. proc. amm.

ART. 14. Disposizione anticorruzione

Il concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuiti incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il concessionario si obbliga altresì, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il medesimo decreto.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 15. Trattamento dei dati personali

Il Comune di Imèr informa il concessionario, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e ss.ms.ii., che il trattamento di dati personali è finalizzato unicamente alla stipulazione del presente contratto e agli adempimenti conseguenti che ne derivano.

ART. 16. Rinvii

Per quanto non contemplato nel presente contratto di concessione si fa riferimento alle disposizioni della Legge 3 maggio 1982, n. 203, al codice civile ed alle consuetudini esistenti in materia.

La presente concessione in uso è valida quale convenzione ai sensi dell'art. 45 della Legge 03.05.1982 n. 203 ed è quindi stipulata in deroga alle disposizioni di cui alla suddetta Legge sia per quanto riguarda la durata, l'entità del canone, l'esercizio del

diritto di prelazione e la disciplina dei miglioramenti, essendo la stessa controfirmata dai rappresentanti sindacali di categoria in assistenza delle parti.

E, richiesto io Segretario, ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su diciassette pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 19.02.1913 n. 89, nell'apposizione in mia presenza della firme autografa e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto. In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale..

Letto, confermato, sottoscritto.

Il concedente: _____

Il concessionario: _____

Il rappresentante delle organizzazioni sindacali: _____

Il rappresentante delle organizzazioni sindacali: _____

Il Segretario comunale: _____